

Comune di Forte dei Marmi



CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

Ufficio gare

Sede Piazza Dante n. 1

55042 Forte dei Marmi (LU)

Tel. 0584280258 - 0584280210

Comune di Stazzema



garecontratti-fdm@postacert.toscana.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PUBBLICA PRESSO LA CHIESA DI SANT'ERMETE - PERIZIA 12/25 - LOTTO 2 REALIZZAZIONE PIAZZA E NUOVO INGRESSO ALLA CHIESA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE



INDICE:

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 La Piattaforma di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 Oggetto appalto.....	8
3.2 Suddivisione in lotti.....	8
3.3 Importo appalto e lavorazioni	9
3.4 Durata.....	9
3.5 Finanziamenti.....	10
3.6 Revisione Prezzi.....	10
3.7 Modifica del Contratto in fase di esecuzione.....	10
3.8 Anticipazione prezzi.....	10
3.9 Penali e premio accelerazione.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 Requisiti idoneità professionale.....	14
6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	14
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
6.4 Indicazione sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE.....	18
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
11. SOPRALLUOGO.....	21



12. PAGAMENTO Del CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	21
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA.....	22
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	25
15.2 Assolvimento imposta di bollo.....	26
15.3 Documento di gara unico europeo.....	26
15.3.1 Self-Cleaning.....	27
15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo.....	28
15.5 Modello 1 – Dichiarazioni integrative al DGUE.....	28
15.6 Copia Ultimo rapporto personale	28
15.7 Modello CCNL.....	28
15.8 Garanzia Provvisoria.....	28
15.9 Contributo Anac.....	28
15.10 Patto di Integrità da restituire firmato.....	29
15.11 Documentazione in caso di Avvalimento.....	29
15.12 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	29
16. OFFERTA TECNICA.....	30
17 OFFERTA ECONOMICA	31
17.1 OFFERTA TEMPO.....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
19. COMMISSIONE	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
20.1 Verifica della documentazione amministrativa	36
20.2 Apertura offerte Tecniche-economiche-Tempo.....	37
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA COSTO MANODOPERA.....	38
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	40
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41



PREMESSE

Con determinazione n 816 del 06/06/2026.del Dirigente II° Settore Tecnico, il Comune di Forte dei Marmi ha disposto di affidare i “Lavori di realizzazione di una nuova piazza pubblica presso la chiesa di S.Ermete - realizzazione piazza e nuovo ingresso alla chiesa per abbattimento barriere architettoniche Perizia 12/25 - Lotto 2 CUP F25I26000110004” conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al “ D.M. 5 agosto 2024 Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi» in G.U. n. 196 del 22-8-2024” e richiamati espressamente nel CSA e nell'allegato 08.RCC Relazione CAM della documentazione progettuale

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana), ai sensi dell'art. 25 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi degli artt. 108,del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il luogo di svolgimento dei Lavori: Comune di Forte dei Marmi (LU) Via Francesco Carrara Codice NUTS ITI12.

C.I.G.: inserito sulla P.A.D. Start di Regione Toscana, nell'apposito spazio dedicato alla presente gara, sezione “Elenco lotti”.

C.U.P.:F25I26000110004

CUI: CUI L00138080460202500006

CPV : 45 211 360-0 “Lavori di costruzione di sviluppo urbano”.

LA STAZIONE APPALTANTE DELEGATA è la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Forte dei Marmi e Stazzema, qualificata, livelli L1 e SF1, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.4 , sede in Forte dei Marmi piazza Dante 1 tel 0584/280258 mail: gmanzione@comunefdm.it pec: garecontratti-fdm@postacert.toscana.it – Codice AUSA 0000543172- CF AVCP 0000DCF.

LA STAZIONE APPALTANTE DELEGANTE È il Comune di Forte dei Marmi, con sede legale in Forte dei Marmi piazza Dante 1 tel 0584/2801, fax 0584/280264, pec protocollo.comunefdm@postacert.toscana.lu.it , sito internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'arch. Simone Pedonese Dirigente 2° Settore Tecnico del Comune di Forte dei Marmi, e-mail:spedonese@comunefdm.it - Tel. 05842801.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la sig.ra Giovanna Manzione Funzionario E.Q. responsabile Ufficio Gare – C.U.C.- Patrimonio del Comune di Forte dei Marmi, e-mail: gmanzione@comunefdm.it – Tel. 0584 280258.



La Stazione appaltante concluderà la procedura di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 (9 mesi) del Codice così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 "Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici", di seguito denominato Correttivo, decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando/Disciplinare, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato allegato I.3

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" consultabili all'indirizzo <https://start.toscana.it> costituisce parte integrante del presente disciplinare.



L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”* consultabili all'indirizzo <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).



Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Documenti amministrativi:

- a) Bando
- b) Disciplinare di gara
- c) Documento di gara unico europeo
- d) Modello - 1 dichiarazioni integrative
- e) Modello -2 CCNL
- f) Modello 3 Dichiarazione titolare effettivo
- g) Modello Dichiarazione requisiti
- h) Modello segreti tecnico commerciali contenuti nell'offerta tecnica
- i) Modello 4 Costi manodopera
- j) Patto di integrità
- k) All.ti modulistica varia

Elaborati tecnici:

- a) Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato I.7 al medesimo Codice, con i contenuti ivi previsti.
- b) Schema contratto

Il progetto esecutivo dei lavori, validato dal Rup in data 26/05/2026, come da determinazione dirigenziale n 749 del 26/05/2026, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/> nella sezione "Bandi di gara" e sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale Start – Sistema telematico di acquisti Regione Toscana al seguente link: <https://start.toscana.it/tendering/tenders022685-2026/view/detail/1>

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara, sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti <https://start.toscana.it/>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle



richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma START al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto: Formano oggetto del seguente appalto l'esecuzione di tutte le opere e provviste meglio individuate nel Progetto Esecutivo ed in tutti gli elaborati tecnico progettuali posti a base di gara cui si rinvia.

3.2 Suddivisioni in lotti: Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 36/2023, vista l'omogeneità dei lavori, non risulta economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti, appurata la necessità di completare l'opera mediante un unico intervento, che ne consenta l'utilizzazione compiuta e la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi

3.3 Importo complessivo dell'appalto: € 604.000,01 oltre IVA di cui:

a) per lavori soggetti a ribasso € 578.000,00

b) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 26.000,01.



Costi della manodopera : L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € **104.157,65** corrispondenti al 18,02% calcolati nel rispetto dell'art. 41 c. 13 e 14 del Codice, Elaborato 11..QIM_ incidenza manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, della delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, del Parere del Mit 2154 del 19.07.2023 e del Consiglio di Stato, 09.06.2023 n. 5665, i costi della manodopera SONO ricompresi (ancorché scorporati dallo stesso) nell'importo globale delle opere e non sono ribassabili, fatta salva la possibilità dell'operatore economico di dimostrare che "la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla Stazione appaltante negli atti di gara".

La stazione appaltante procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta rispetto ad un ribasso dei costi della manodopera che risulti eccessivo.

Il contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 del Dlg. 36/2023 per i lavori di cui alla categoria prevalente Cat. OG3 è quello di settore: CCNL "EDILE/INDUSTRIA Codice ATECO 2025 42.11.00 – CNEL Prevalente F012; ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.01 sono considerati equivalenti i CCNL classificati con F015, F018

Il contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 del Dlg. 36/2023 per i lavori di cui alla categoria scorporabile e subappaltabile OG2 è quello di settore: CCNL "EDILE/INDUSTRIA", Codice ATECO 2025 . 91.30.01, CNEL Prevalente F012; ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.01 sono considerati equivalenti i CCNL classificati con F015, F018

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "a misura".

Le modalità di pagamento: Si procederà al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto art 2.19.

Lavorazioni di cui si compone l'intervento e qualifiche richieste

Ai sensi dell'art 100 del Dlgs 36/2023 e in conformità all' **ALLEGATO II.12 al predetto Codice** i lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie:

Cat.	Lavorazioni	Classifica	Qualifica obbligatori a si/no	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						P/S	Subappaltabile si/no
OG3	Strade, autostrade, ponti e relative opere complementari	II	si	508.630,01 di cui 89.551,56 € Manodopera	84,21	P	Si < 50% art 119 del Dlgs 36/2023



OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	I	si	95.370,00 di cui € 18.499,20 Manodopera	15,79	S	SI 100%
------	--	---	----	--	-------	---	---------

3.4 DURATA

Il termine ultimo per dare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

3.5 FONTE DI FINANZIAMENTO

L'opera è finanziata con Fondi di bilancio della stazione appaltante

La SA si riserva pertanto la possibilità di dare inizio all' esecuzione al contratto anche prima della stipula, ai sensi dell'art 17 commi 8 e 9 del Dlgs 36/2023.

3.6 REVISIONE PREZZI

Al presente appalto è applicata la disciplina della revisione dei prezzi, come disciplinata dall'art. 60 comma 2 lett. a) del Codice e allegato II.2 bis al medesimo così come modificato dal Dlgs 209/2024.

La revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo ed opera nella misura del 90% dell'eccedenza della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per la determinazione delle variazioni di costi e prezzi saranno utilizzati gli indici sintetici di costo di costruzione selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT ai sensi dell'articolo 60 comma 4 del codice. Ai fini del calcolo della media ponderata degli indici le lavorazioni sono state raggruppate in Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) secondo le indicazioni di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis e comma 4 tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Vedi art 2.29 del CSA

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.7 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato, senza incorrere in una nuova procedura di gara, così come indicato all'art. 1.7 del Capitolato Speciale di Appalto cui si rinvia.

3.8 ANTICIPAZIONE SUL PREZZO DELL'APPALTO

All'aggiudicatario verrà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione l'anticipazione del 20% calcolata sull'importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate all'art 2.19 "Anticipazione modalità e termini di pagamento" del Capitolato speciale d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.



3.9 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera di € 400,00. Rif. Art.2.16 "Penali e premi di accelerazione" del Capitolato speciale d'appalto

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto a quello definito nel cronoprogramma di progetto (gg 180) al valore dei giorni rideterminato a seguito della proposta dell'OE nell'offerta tempo.

Il premio è determinato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive; è, inoltre, corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo. (cfr Capitolato Speciale di Appalto all'art. 2.16 "Penali e premio di accelerazione").

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettere b), c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) (consorzi stabili) possono decidere di eseguire il lavoro con la propria struttura di impresa o a mezzo propri consorziati. Se intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

Nella domanda di partecipazione e nel Modello 1 Dichiarazioni integrative, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Nel progetto sono previste lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pertanto **gli operatori economici** devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed**



esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** e che non consegnino, in sede di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo n. 198 del 2006, come meglio specificato al paragrafo 9 del presente disciplinare.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono esclusi altresì ai sensi dell'art. 27 c.11 del D.Lgs. 81/2008, così come novellato dalla L. 56/2024, fatto salvo quanto prescritto al comma 2 del medesimo articolo, gli operatori economici che non posseggono *la patente per le imprese di cui al D.M. 132/2024 o il documento equivalente – SOA in classifica pari o superiore alla III ex art. 100 del D.Lgs.36/2023.*

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. ed ad autorizzare la S.A., ai sensi dell'art. 35 c.5 bis ad accedere al FVOE per le verifiche di cui all'art. 99 del Codice – tale dichiarazione sarà resa mediante compilazione del **Modello 1 Dichiarazioni integrative.**

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023)

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Codice ATECO 2025 42.11.00

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

(art. 100, c.1, lett. b) e lett. c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023)



Al fine di agevolare la possibilità di partecipazione alle minime, medie e piccole imprese, non si richiedono, requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) del Codice

L'operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 c. 4 D.LGS. 36/23 e degli articoli 2 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, di **Attestazione SOA in corso di validità** che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

- cat. OG3 classifica II
- cat. OG2 classifica I

Si precisa altresì che a seguito della previsione contenuta nell'art. 226, al comma 3-bis, come introdotto dal c.d. "correttivo" assunto con il D. Lgs. 209/2023, che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2024, dell'articolo 12, del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, nel vuoto normativo creatosi, anche tenuto conto del mancato coordinamento tra il decreto correttivo n. 209/2024 e l'art. 40, comma 2, lett f), punto 9), dell'Allegato I.7 (che fa riferimento a categorie a qualificazione obbligatoria), si specifica che le categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria (pareri del MIT del 30 gennaio 2025 n. 3255 e del 3 giugno 2025 n. 3526).

Le scorporabili possono altresì essere subappaltate al 100% potendo operare il subappalto qualificatorio.

Pertanto:

- la categoria OG3: Strade, autostrade, ponti e relative opere complementari- Class. II è categoria prevalente a qualificazione obbligatoria e deve essere posseduta in proprio dal concorrente. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni appartenenti a questa categoria sono subappaltabili nei limiti del 49,99% dell'importo;

- la categoria OG2:Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - Class. I, è categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e deve essere posseduta dal concorrente. In assenza di qualificazione in capo all'appaltatore per detta categoria sarà possibile:

- costituire un RTI con impresa qualificata;

- procedere obbligatoriamente al subappalto (c.d. qualificante) che può arrivare al 100% del valore esclusivamente a ditta in possesso dell'attestazione SOA OG2 classifica I - **NON** è ammesso l'avvalimento ex art. 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

Cooptazione

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

L'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, né l'offerta tecnica ed economica, ad eccezione del DGUE e del modello



dichiarazioni integrative. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia (provvisoria o definitiva).

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice (l'indicazione potrà essere contenuta nell'allegato dichiarazioni integrative).

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito di **Capacità tecnico - professionale** di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico riunito o consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori o che prestano i requisiti (sia di partecipazione che per migliorare l'offerta).

Il requisito di Capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2 per:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, (consorzi di cooperative e consorzi artigiani), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,(consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate

Si precisa che ogni consorziata che esegue, deve comunque avere anche i requisiti generali

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta. con la seguente precisazione:

- per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 classifica I, trattandosi di opere afferenti ai beni culturali, **NON** sarà ammesso l'avvalimento ex art. 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023. come disposto dalla DD a contrarre n. 816 del 06/06/2026.

Nel contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
- d) presentare le dichiarazioni contenute nell'allegato "dichiarazioni integrative"



Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, **che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Si precisa:

4. **Nel caso di avvalimento** finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, il contratto di avvalimento andrà presentato nella busta amministrativa;
- **Nel caso di avvalimento** finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento andrà presentato nell'offerta tecnica.
- **Nel caso di avvalimento** finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tali contratti andranno inseriti uno nella documentazione amministrativa e uno nell'offerta tecnica.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni/percentuali che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

Gli operatori economici possono indicare nel DGUE e nel modello1 dichiarazioni integrative, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme



anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La S.A., ai sensi del comma 11 dell'art.119 del d.lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo.

Nei contratti di subappalto e subcontratti dovranno essere inserite clausole di revisione prezzi in coerenza con l'art. 8 e 14 dell'allegato II.2 bis al Codice.

9. ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore richiamati al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, 57 e 102, D. lgs. 36/2023, agli operatori economici, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, è richiesto di assumere i seguenti impegni, come **requisiti necessari dell'offerta**:

a) **garantire** la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione del CCNL nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare (requisito dell'offerta);

b) in caso di assunzioni per l'esecuzione del presente appalto, l'operatore economico si impegna ad assumere una quota almeno pari al 30% delle assunzioni tra giovani e una quota pari al 5% di personale femminile. Trattandosi infatti di edilizia, il tasso di occupazione femminile nel settore è più basso rispetto ad altri mercati.

(N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio).

In relazione al suddetto impegno si precisa che in fase di gara è sufficiente che gli operatori economici dichiarino di impegnarsi al rispetto di tali misure e a garantire la loro applicazione in fase esecutiva (All.2_Dichiarazione_CCNL e All 1_ Dichiarazioni integrative).

Detti impegni, in caso di aggiudicazione, saranno poi oggetto di specifiche clausole sociali contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 46 D.Lgs. 198/2006) redatto con attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanza sindacali etc.. Quanto richiesto **deve essere inserito unitamente alla documentazione amministrativa (nello spazio documentazione amministrativa aggiuntiva).**



Ai sensi dell'art. 1 comma 2 allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

Per l'esecuzione del lavoro, l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel CSA.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 53 c. 4 del Codice e precisamente di importo pari ad € **6.040,00** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente..

Alla garanzia provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art 53 c. 4 bis del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la **Banca Monte dei Paschi di Siena filiale 4530 di Forte dei Marmi sul conto 17622 coordinate Iban IT74N0103070150000001762201** intestato alla Centrale Unica di Committenza Comuni Forte dei Marmi-Stazzema. *(se necessario Codice Fiscale, inserire C.F. dell'Ente capofila Comune di Forte dei Marmi 00138080460)* specificando, come causale "garanzia provvisoria procedura di gara "Realizzazione di nuova piazza presso la chiesa di S.Ermete P. 12/25 Lotto 2 realizzazione piazza e nuovo ingresso alla chiesa per abbattimento barriere architettoniche".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a



revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie scannerizzate o presentate in modalità non conformi a quanto previsto dall'art. 106 c.3 del codice come sopra citato.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di



presentazione dell'offerta.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **non è obbligatorio**.

Gli operatori economici prendono conoscenza dei luoghi attraverso la consultazione del Capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**. Il pagamento è verificato, prima della valutazione dell'offerta, mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è **calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste** nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/07/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine



previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La Piattaforma accetta file con i diversi formati (ad es. pdf, doc, rtf).

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 081 0084010 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B - **Offerta tecnica**
- C- **Offerta economica e Offerta Tempo**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile;**
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione **di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma negli appositi spazi dedicati per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) Ass.to imposta di Bollo;
- 3) DGUE;
- 4) Modello 1 – Dichiarazioni integrative;
- 5) Modello 2- dichiarazione CCNL
- 6) Modello 3 Dichiarazione titolare effettivo
- 7) Modello Dichiarazione Requisiti speciali
- 8) Garanzia provvisoria;
- 9) Contributo Anac € 77,00;
- 10) Patto di integrità da restituire firmato;
- 11) Documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
- 12) Documentazione ulteriore per soggetti associati (eventuale);
- 13) Documentazione amministrativa aggiuntiva (eventuale);

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma.

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**- In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

EVENTUALE PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega obbligatoriamente alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

15.2 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 potrà avvenire tramite il modello F24 ELIDE dell'Agenzia delle Entrate, compilato secondo le modalità indicate nella risoluzione N. 37/E del 28.06.2023 dell'Agenzia delle Entrate, di seguito riportate:

Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "Codice fiscale del co-obbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale dell'Ente Capofila Comune Forte dei Marmi per il quale viene svolta la gara: **00138080460**, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG) della presente gara;
- nel campo "codice" il codice tributo "1573";
- nel campo "anno di riferimento" l'anno "2024";
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.



E' ammesso l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo le modalità di cui all'art. 12 DPR. 642/1972. Ovvero con esibizione della marca da bollo utilizzata, barrata per annullarla, ed accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentate dell'operatore economico partecipante dell'utilizzo esclusivo della stessa - con il relativo numero seriale - per la gara in oggetto, indicando il CIG di riferimento e il Titolo della procedura.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il CIG è indicato sulla piattaforma nella sezione "Elenco lotti" della presente procedura.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, compreso il CIG.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. Il documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma.

Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE, è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

15.3.1 Self-cleaning

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e **indica le misure di self-cleaning adottate**, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dalla piattaforma Start dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE. Ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento OBBLIGATORIO soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio.

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" messo a disposizione e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento OBBLIGATORIO soltanto in caso di avvalimento.

15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO (EVENTUALE)

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nel modello 1 ulteriori dichiarazioni gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



15.5 MODELLO 1 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico rende le dichiarazioni integrative si sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mandaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese sull'apposito allegato 1 Dichiarazioni integrative (**Documento OBBLIGATORIO**) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.6 (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

15.7 MODELLO 2 DICHIARAZIONE CCNL

Gli operatori dovranno altresì compilare e sottoscrivere, sempre con firma digitale, anche il modello denominato All.2_Dichiarazione_CCNL dichiarando di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20. In caso di indicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, occorrerà indicare tutte le voci atte a dimostrare l'equivalenza dei contratti. Si specifica che dette dichiarazioni dovranno essere rese anche da eventuali consorziate esecutrici, o imprese ausiliarie, da imprese cooptate.

15.8 Modello 3 - Dichiarazione titolare effettivo

15.9 Modello Dichiarazione requisiti

15.10 GARANZIA PROVVISORIA All'interno della documentazione amministrativa, busta virtuale A, dovrà essere inserita la polizza di cui all'art.10 del presente disciplinare

15.11 CONTRIBUTO ANAC € 77,00.

All'interno della documentazione amministrativa, busta virtuale A, dovrà essere inserita la quietanza di pagamento del contributo ANAC di cui all'art. 12 del presente disciplinare

15.12 PATTO DI INTEGRITÀ già firmato dal Rup che deve essere firmato dal concorrente in Pades o in Cades (in formato p7m).

N.B.: Prima di caricare il file, si prega di verificare la presenza contemporanea sia della propria firma che di quella del RUP.

15.13 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali mediante compilazione di un proprio DGUE.

L'impresa ausiliaria deve rendere anche le dichiarazioni di cui al Mod.1 Dichiarazioni integrative.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. la dichiarazione di avvalimento;
- ii. il contratto di avvalimento;



Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Detta documentazione dovrà essere contenuta all'interno dell'offerta tecnica.

15.14 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità in essa individuate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica
2. Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali
3. *Eventuale.* Contratto avvalimento premiale

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Al fine di agevolare la lettura delle proposte e consentire alla commissione una più attenta valutazione delle offerte è fatto obbligo di utilizzare lo stesso schema con numerazione e suddivisione di criteri e sub criteri

(Eventuale) Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta: l'operatore economico inserisce il relativo contratto di avvalimento nell'apposito spazio creato sulla PAD relativo all'offerta tecnica.

L'operatore economico, inoltre, allega all'offerta tecnica, per le finalità di cui al paragrafo 27 "Accesso agli atti" del presente disciplinare di gara:

2. una dichiarazione, resa sull'apposito Modello: **Dichiarazione segreti tecnici e commerciali**, come sopra indicato, firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, motivando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
3. una copia firmata digitalmente della **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle sole parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti



tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

(Avvertenza): qualora la dichiarazione di cui sopra non fosse compilata o, qualora compilata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a discrezione della Stazione appaltante senza che la stessa debba inoltrare alcuna ulteriore comunicazione.

17. ECONOMICA

17.1 Il concorrente dovrà formularla indicando la % di ribasso unico, sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara e pari a € 578.000,00 (al lordo dei costi della manodopera ed al netto degli oneri della sicurezza stimati dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'intervento oggetto del presente appalto).

Il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre ed in lettere, mediante un numero di decimali pari a tre.

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà l'indicazione in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale (cfr. art. 101, c. 4, D.Lgs. n. 36/2023).

La % di ribasso offerta sarà applicata ai prezzi di riferimento.

Per presentare l'offerta il concorrente dovrà:

1) Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- a) Compilare i form on line;
- b) Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- c) Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema senza apporre ulteriori modifiche.
- d) Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 , deve indicare, **a pena di esclusione,**

- ✓ **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta).
- ✓ **la stima dei costi della manodopera**
Entrambi i costi sono inseriti nel modulo di offerta economica generata dal sistema Start.
L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione
- ✓ N.B. Non saranno ammesse, **a pena di esclusione,** offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

2) Il concorrente compila e firma digitalmente il modello 4 Costi manodopera di indicazione del costo della manodopera messo a disposizione dalla S.A. sulla piattaforma. L'indicazione del costo della manodopera è **sempre obbligatoria**. Il modello è scaricabile sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma.

In caso di **operatori riuniti non ancora costituiti**, deve essere sottoscritta con firma digitale anche dei legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di **operatori riuniti già costituiti**, può essere sottoscritto con



firma digitale del legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice **i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. Il modello prevede anche l'indicazione del CCNL applicato dall'operatore economica partecipante. Nel caso in cui il CCNL indicato sia diverso da quello individuato dalla S.A. l'operatore economico compila apposita **dichiarazione di equivalenza** di cui all'art. 11 c. 4 del codice così come modificato dal correttivo–contenuta nel relativo modello. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 dell'All.to I.01 così come introdotto dal correttivo, prima di procedere all'aggiudicazione, la S.A. verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato ai sensi dell'art. 110 e in conformità con l'All.to I.01.

17.2 OFFERTA TEMPO

1) Il concorrente dovrà presentare la propria offerta temporale esprimendo il numero di giorni naturali lavorativi consecutivi offerti al ribasso rispetto al crono-programma di gara compilando il questionario predisposto dalla stazione appaltante "Offerta tempo".

Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari 180 giorni naturali e consecutivi. L'offerta presentata non potrà scendere al di sotto dei 135 giorni naturali e consecutivi.

Pertanto il numero di giorni dell'eventuale riduzione dei tempi non potrà essere superiore a 45 gg

2) il concorrente allega la presentazione di una relazione tesa ad illustrare le proposte migliorative che intende attuare per garantire il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere offerti e il numero di personale medio giornaliero e massimo presente in cantiere, le procedure e gli accorgimenti che il concorrente intenderà attuare per garantire il rispetto degli stessi, nonché il numero del personale impiegato.

La descrizione dovrà contenere, indicazioni, schemi e il cronoprogramma aggiornato

La relazione non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice e, non dà luogo ad attribuzione di punteggio, ma costituisce condizione di ammissibilità della proposta, e rappresenta il documento attraverso cui la Commissione giudicatrice verifica la serietà e l'attendibilità della proposta di riduzione dei tempi.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) ai sensi del 108 del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto Qualità/prezzo effettuata in base ai seguenti punteggi: Offerta tecnica max P. 75, Offerta economica Max P. 20, Offerta Tempo Max P.5.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVI AL PROGETTO PROPOSTO (MAX 75 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



COD.	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	TOT
A	GESTIONE DEL CANTIERE	
A.1	<p>Descrivere la gestione del cantiere, con particolare riferimento all'intervento in appalto, con le modalità di project management per gli approvvigionamenti, il controllo delle qualità dei materiali e dei fornitori, il personale e le attrezzature previste per il controllo e l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Sarà valutata l'ottimizzazione dell'organizzazione del cantiere con adeguata logistica che garantisca il controllo e rispetto dei tempi mediante disponibilità certe di risorse, mezzi, aree di deposito, fornitori con particolare riguardo all'ottimizzazione dei processi di esecuzione. (max punti 9)</p> <p>-----</p>	20
A.2	<p>Descrivere la gestione e riduzione delle interferenze (esclusivamente riferito alle lavorazioni, agli accessi all'area da parte dei mezzi meccanici, dei fornitori e delle maestranze) con le attività limitrofe, con la viabilità primaria (via Duca d'Aosta), secondaria (via Trento e via Mascagni) e gli accessi alle abitazioni/attività limitrofe con particolare attenzione alla presenza della Chiesa (gestione delle interferenze con le possibili funzioni – messe, matrimoni, funerali, ecc...) ed alla scuola dell'infanzia Giorgini, in particolare come ridurre le interferenze dovute alle lavorazioni di formazione del nuovo ingresso alla chiesa (max punti 11)</p>	
B	GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE	
B.1	<p>Descrivere le misure proposte per la riduzione dell'impatto ambientale del cantiere (polveri, rumori, mezzi d'opera) trattandosi di area nel centro Forte dei Marmi posta lungo una delle principali direttrici ed a confine con la Chiesa cittadina e la scuola dell'infanzia Giorgini. Saranno valutate anche le modalità di smaltimento dei materiali di risulta.</p>	8
C	GESTIONE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	
C.1	<p>Descrivere la proposta di comunicazione ed informativa con la Direzione dei lavori e con l'Ente appaltante con particolare riguardo al controllo e verifica dell'avanzamento dei lavori e della futura gestione dell'immobile (esempio metodologia BIM o altro metodo). Saranno considerate attinenti anche le iniziative di informazione e comunicazione delle attività alla cittadinanza.</p>	8
D	MIGLIORIE DELLA QUALITÀ DELL'OPERA	
	<p>Descrivere le eventuali proposte migliorative della qualità generale dell'intervento mediante tecnologie prestazionali, miglioramento di durabilità dei materiali e dell'opera nel suo insieme, riduzione del costo di gestione e manutenzione, miglioramento dei parametri prestazionali indicati nel capitolato d'opera. Ogni miglioria proposta al progetto dovrà tenere in considerazione le seguenti problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la miglioria/modifica viene proposta alle opere attinenti alla chiesa dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs 42/2004 e se necessaria la relativa Autorizzazione Paesaggistica (l'onere della richiesta resta in carico al soggetto promotore e non dovrà comportare maggiori costi per l'Ente né ritardi nella realizzazione delle opere); - se la miglioria/modifica viene proposta alle opere attinenti alla piazza e comporterà modifica estetica al progetto dovrà essere richiesta, se necessaria, la relativa Autorizzazione Paesaggistica (l'onere della richiesta resta in carico al soggetto promotore e non dovrà comportare maggiori costi per l'Ente né ritardi nella realizzazione delle opere); 	30

E	SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE POST REALIZZAZIONE	
E.1	Descrivere le eventuali proposte di servizi post consegna delle aree, specificando i servizi offerti e la loro durata.	9

La relazione non potrà superare le 12 pagine formato A4 (24 facciate) con carattere Arial 12. Ciascuna facciata non potrà contenere più di 25 righe.

Non sono da computarsi nel conteggio delle facciate: la copertina, l'indice ed eventuali allegati.

Tutte le parti del progetto che eccederanno il massimo delle pagine consentite saranno valutate dalla Commissione secondo i principi di proporzionalità e buon andamento, nonché di favor participationis .

Particolare attenzione dovrà essere posta nella descrizione dei vari sub-criteri perché **il punteggio attribuito ad uno specifico criterio o sub-criterio potrà essere assegnato una sola volta e quindi quando la medesima descrizione, di servizio/prestazioni aggiuntive/migliorie, verrà utilizzata anche su altri criteri o sub-criteri quest'ultima non sarà valutata ai fini del relativo secondo punteggio.**

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario, gli stessi sono determinati facendo riferimento alle seguente griglia di valori:

Giudizio Sintetico	Coefficiente
Ottimo	1
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Scarso	0,5
Mediocre	0,40
Insufficiente	0,20
Assente	0

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1]

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a) n= numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

\sum = **sommatoria**

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite la formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

- C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;
 A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
 A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
 X = **0,90**;
 A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il punteggio attribuito all'offerta i-esima sarà pari a:

$$O_i = C_i * 20$$

La valutazione dell'elemento economico avverrà in automatico sul sistema START

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa che l'intera offerta, ed in particolare il crono-programma, le migliori offerte in sede di gara e le risorse umane e strumentali che vengono proposte e dichiarate, si tradurranno in una obbligazione contrattuale dal momento che andranno a costituire parte integrante del contratto di appalto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPO

Il calcolo del relativo punteggio sarà effettuato assegnando il punteggio massimo Pmax all'Impresa che offrirà la maggiore riduzione di tempi in giorni, quindi attribuendo all'offerta i-esima il corrispondente punteggio Pi in modo proporzionale, secondo la seguente formula: $P_i = T_i / T_{max} * P_{max}$

dove:

Ti giorni offerti in riduzione dal concorrente

Tmax massimo valore dei giorni di riduzione ammissibili pari a 45 gg (180-135)

Si precisa che almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare il proprio Programma dei lavori ai sensi dell'art.1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Tale Programma dovrà recepire la durata dei lavori offerta al presente criterio.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati, allegati alla determina di nomina, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale Start.

Il Rup può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14/07/2026 ore 09:30** presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, posto in piazza Dante n. 1 55042 Forte dei Marmi in Videoconferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Successivamente al termine di presentazione delle offerte, verrà inviato un link per la partecipazione alla gara in videoconferenza all'indirizzo email/PEC di registrazione dell'operatore economico su START.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza riservata

Alle sedute pubbliche che si terranno in Videoconferenza possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese concorrenti oppure persone dagli stessi delegate. Gli altri soggetti che intendono presenziare, posso farlo come soli uditori.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta telematica il Seggio di gara, presieduto dal RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale delle operazioni svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – ECONOMICHE -TEMPO

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche presentate per la sola verifica formale del caricamento delle stesse da parte dell'operatore/i economico/i partecipante/i. La C.U.C. abilita la Commissione ad accedere alle O.T. mediante apposita funzione presente sulla P.A.D. Start

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Il seggio di gara procederà poi all'apertura delle offerte economiche e tempo, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Pad effettua la valutazione delle offerte economiche e tempo, attribuendo alle stesse un punteggio, redige la graduatoria ed indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica e tempo dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le modalità di conservazione garantite dal sistema telematico START-PAD Certificata.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione sia i punti relativi al prezzo entrambi pari o superiori ai quattro quinti (rispettivamente 60 e 20) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare (rispettivamente 75 e 25). Nel caso vi siano meno di tre offerte sarà facoltà del RUP valutare l'anomalia in base ad elementi specifici.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 53 comma, 4, pari al 5 % dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della S.A., con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell'art. 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ATTENZIONE: ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, ANAC monitora i tempi intercorrenti tra la scadenza delle offerte e la stipulazione del contratto. Ciò premesso, la stazione appaltante procederà a contrarre i tempi laddove non siano imposti dalla legge (per le quali non è possibile ovviamente diminuirli), con possibilità di revoca dell'aggiudicazione in caso di mancato rispetto dei termini concessi dalla stazione appaltante

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.comune.fortedeimarmi.toscana.lu.it

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita sezione

denominata “Accesso agli atti” presente sulla PAD Start e comunicata agli interessati mediante apposita comunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita sezione denominata “Accesso agli atti” presente sulla PAD Start e comunicata agli interessati mediante apposita comunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del Codice.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L’accesso è consentito mediante apposita sezione denominata “Accesso agli atti” presente sulla PAD Start.

Nel caso in cui sia richiesto l’oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all’accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L’esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Lucca. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Forte dei Marmi

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti del Comune assegnato alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

Il Dirigente della C.U.C.
Arch. Simone Pedonese
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate